



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARCUCCI, ZANDA e CASSON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2013

Nuove norme in materia di delitti contro l’ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale

ONOREVOLI SENATORI. - Nelle scorse legislature, al fine di colmare l'annoso ritardo nell'adeguamento della disciplina penale in materia di reati contro il patrimonio culturale, il governo in carica nel corso della XV legislatura, era intervenuto tempestivamente, presentando al Parlamento un apposito disegno di legge delega (atto Camera n. 2806) che lo scioglimento anticipato delle Camere non avrebbe consentito di portare all'approvazione definitiva. Successivamente, nella passata legislatura, il disegno di legge fu ripresentato a prima firma dei senatori Rutelli e Zanda (atto Senato n. 962) e venne discusso congiuntamente con il disegno di legge del governo (atto Senato n. 3016) con il quale risultava in gran parte coincidente. Nel corso dell'esame in Commissione II del Senato fu anche inserita tra gli oggetti della delega la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio paesaggistico (atto Senato n. 1076).

Oggi si ripropongono a maggior ragione gli argomenti a favore dell'urgenza di una riforma del sistema sanzionatorio applicabile ai reati perpetrati a danno del patrimonio culturale. È infatti diventato se possibile più acuto l'allarme relativo alle minacce al nostro patrimonio; ed è quanto mai necessario consolidare i positivi risultati della «diplomazia culturale» italiana nel recuperare capolavori archeologici trafugati dal nostro Paese e nello sperimentare criteri scientifici e metodologie di cooperazione per prevenire i traffici e snidare le complicità nel commercio illecito di opere d'arte. Si è dunque opportunamente rafforzato il Codice dei beni culturali e del paesaggio, dotando l'Italia di procedure più efficaci per la tutela di

questa parte decisiva del nostro territorio e rendendo in tal modo necessario rafforzare anche le previsioni sanzionatorie rispetto ai comportamenti illeciti.

In sede di elaborazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i ristretti limiti imposti dalla legge di delega non avevano infatti consentito incisivi interventi sulle disposizioni a carattere sanzionatorio, contenute principalmente nelle abrogate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico, e 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

Non erano tuttavia sfuggite alle competenti Commissioni parlamentari, chiamate a rendere il prescritto parere al riguardo, la necessità e l'urgenza di un riordino complessivo della materia, al fine di ammodernare il vetusto sistema delle sanzioni, adeguandolo ai principi costituzionali, alle esigenze di una mutata filosofia della tutela dei beni culturali e paesaggistici e al nuovo atteggiarsi dei fenomeni.

Da allora vari gruppi di lavoro si sono succeduti per l'elaborazione di una disciplina che prevedesse l'adeguamento e il rafforzamento della tutela penale in materia di reati contro i beni culturali; mentre, parallelamente, si è registrata una crescente attenzione per le esigenze di tutela dei beni paesaggistici, sempre più spesso minacciati da interventi che ne mettono in pericolo la bellezza, che ha condotto ad affiancare ai lavori concernenti la nuova disciplina sanzionatoria relativa ai beni culturali lo studio di disposizioni volte a rafforzare la tutela penale in materia di reati contro il paesaggio.

Tali esperienze costituiscono il sostrato dell'originario disegno di legge presentato dal Governo nella XV legislatura successivamente riproposto nell'identica forma di legge di delegazione legislativa, finalizzata a riformare l'attuale disciplina sanzionatoria penale e a modificare quella amministrativa in materia di beni culturali e paesaggistici, di cui ai titoli I e II della parte quarta del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

In linea con l'unanime avviso dell'odierna dottrina penalistica, il disegno di legge impone di elevare a delitto le forme più gravi di offesa al patrimonio culturale, affinché siano puniti nel modo più severo i comportamenti che suscitano, nell'attuale contesto storico, un maggiore allarme sociale – come il vandalismo, il furto d'arte, la ricettazione e l'illecita esportazione di beni culturali – e per i quali nessun altro tipo di sanzione, al di fuori di quella penale, sarebbe percepito come adeguato; e mantenere o declassare, invece, al rango di contravvenzioni le fattispecie di minore impatto.

Rispetto alla vigente disciplina penale, si è in generale previsto un inasprimento delle pene, sia per segnalare il particolare grado di offensività della condotta, sia per garantire un più efficace espletamento dell'attività investigativa volta all'individuazione dei responsabili delle condotte medesime, con particolare riguardo alla possibilità di emanare provvedimenti coercitivi e di utilizzare più penetranti strumenti di investigazione.

Il presente disegno di legge consta di cinque articoli.

L'articolo 1 detta, al comma 2, i principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di beni culturali e paesaggistici, riferiti alle singole fattispecie di reato.

Alla lettera *a*) si chiede, in sostanza, di riformulare la disposizione di cui all'articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale, come integrato dall'articolo 13 della

legge 8 ottobre 1997, n. 352, onde perfezionare i termini descrittivi della fattispecie delittuosa, pur confermandola come circostanza aggravante del reato di danneggiamento, affiancando ad essa la previsione di una figura di danneggiamento colposo.

L'entità della sanzione è stata aumentata nel massimo edittale.

La previsione di cui alla lettera *b*) stabilisce che le condotte di cui all'articolo 733 del codice penale siano inserite nella fattispecie di opere illecite di cui all'articolo 169 del decreto legislativo n. 42 del 2004, con conseguente armonizzazione del trattamento sanzionatorio ed abrogazione dell'articolo 733 del codice penale. L'introduzione del fatto attualmente previsto dall'articolo 733 del codice penale nel novero delle condotte alternativamente indicate all'articolo 169 del Codice dei beni culturali e del paesaggio permetterà di omogeneizzare le pene, evitando che sia punita più severamente la condotta di chi realizzi opere su un bene vincolato senza munirsi della prescritta autorizzazione rispetto al fatto di chi distrugga il bene culturale di cui sia proprietario. Inoltre, la previsione normativa consentirà di escludere il concorso tra la condotta di cui all'articolo 733 del codice penale e i fatti previsti dall'attuale articolo 169 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Infine, la riformulazione ad opera del legislatore delegato della condotta attualmente punita ai sensi dell'articolo 733 del codice penale varrà a dirimere ogni eventuale dubbio esegetico in merito alla portata applicativa della fattispecie, nella quale è attualmente utilizzata una terminologia non corrispondente a quella del codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto la disposizione del codice penale è antecedente persino alla legislazione di settore del 1939 in materia di cose d'interesse storico, artistico o archeologico e di bellezze naturali.

La lettera *c*) introduce nel nostro ordinamento penale l'aggravante del «furto d'arte».

La previsione si giustifica con la particolare natura dell'oggetto tutelato, che conferisce al reato un disvalore aggiunto rispetto alla figura base, determinato dall'aver sottratto il bene non soltanto alla disponibilità del proprietario, ma anche alla funzione pubblica cui è naturalmente rivolto (e che emerge in modo evidente, per i beni di appartenenza pubblica, dal disposto dell'articolo 2, comma 4, del codice), nonché al controllo da parte dell'amministrazione competente sulla sua conservazione e utilizzazione.

Tecnicamente, la nuova figura è costruita come aggravante dei reati di furto e di furto in abitazione, da inserire nell'ambito dell'elencazione di cui all'articolo 625 del codice penale.

In un Paese nel quale la quantità di reperti archeologici non rinvenuti supera ancora di gran lunga il numero di quelli ritrovati e le condotte abusive in ordine agli stessi (ad esempio quelle dei cosiddetti «tombaroli») sono tipiche e radicate, al punto da arrecare gravi danni al patrimonio culturale sia per la perdita del bene in sé sia per l'inidoneità tecnico-scientifica dei metodi di ricerca e di recupero, è indispensabile prevedere specifiche figure di reato che sanzionino efficacemente tali condotte, anche al fine di prevenirne i perniciosi effetti.

La disposizione di cui alla lettera *d*) è volta a introdurre nel sistema di tutela penale del bene culturale una figura qualificata di ricettazione, che completa la disciplina dei reati incidenti sulla conservazione e sui modi di ritrovamento di beni culturali.

In linea con i criteri che informano il presente disegno di legge e in considerazione del fatto che - anche e, forse, soprattutto nel campo dei beni culturali - la ricettazione rappresenta la più diffusa forma di sostegno al responsabile delle condotte delittuose prima contemplate, tale addirittura da incentivare la commissione del reato presupposto, si è ritenuto di dover procedere ad una revi-

sione quantitativa della sanzione prevista dall'ipotesi generica (articolo 648 del codice penale). E, stante l'entità già consistente della pena comminata dal codice in termini di restrizione della libertà personale, si è scelto di intervenire solo sulla sanzione pecuniaria, prevedendone un aumento di due volte nel massimo.

Una prima novità è rappresentata dalla richiesta d'introdurre nell'ambito delle condotte punite, in sede di formulazione della disposizione sanzionatoria, la detenzione del bene culturale, al fine di conferire al reato una valenza permanente e così contrastare più efficacemente i ridotti termini prescrizione, nonché, nei casi più gravi, di procedere all'arresto, potendo ricorrere il requisito della flagranza. Un'altra innovazione è costituita dalla richiesta di prevedere l'applicabilità di dette sanzioni anche nel caso in cui l'autore del delitto dal quale il bene proviene non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto medesimo.

Nel caso dei delitti di «alienazione illecita», di cui alla lettera *e*), l'unica modifica rispetto alla disposizione attuale - dettata dall'articolo 173, del codice dei beni culturali e del paesaggio, comma 1, lettere *a*) e *b*), del codice - è rappresentata da un sensibile aumento dei massimi edittali.

La previsione della lettera *f*) si riferisce alla disposizione dell'articolo 174 del codice, che punisce l'uscita illecita di beni culturali dal territorio nazionale, la quale, a termini dell'articolo 65 del codice medesimo, si ha quando si trasferisce all'estero un bene per il quale è stabilito il divieto di uscita, ovvero un bene la cui uscita è ammessa previa autorizzazione dell'ufficio di esportazione; nonché il mancato rientro di beni culturali alla scadenza del periodo per il quale ne sia stata autorizzata l'uscita temporanea.

Dall'altro lato la delega impone, invece, un ampliamento delle condotte integrative della fattispecie in argomento, prevedendo

la sanzionabilità anche dell'illecita detenzione del bene culturale all'estero, nonché del fatto di chi, pur non detenendolo, mantenga il bene fuori dei confini nazionali adottando condotte ostative al suo rientro.

Sono inoltre stabiliti l'aumento della pena e il ripristino del cumulo tra pena detentiva e pena pecuniaria, previsto dalla disposizione originaria (articolo 66 della legge n. 1089 del 1939), ma soppresso - presumibilmente per una svista - dall'articolo 23 della legge 30 marzo 1998, n. 88, poi riprodotto senza modifiche nel citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e di qui ripreso dal codice senza ovviare all'errore.

La lettera g) mira a prevenire le attività di ricerca illecita anticipando la soglia di rilevanza penale alle condotte inequivocabilmente preordinate alla commissione del fatto. A tale scopo, si indica quale criterio direttivo al legislatore delegato l'introduzione dell'apposita contravvenzione di possesso ingiustificato degli strumenti o delle apparecchiature di cui alla successiva lettera h), quando il fatto è commesso all'interno di siti archeologici che presentino determinate caratteristiche.

Per evidenti ragioni di certezza del diritto e di conoscibilità del precetto penale, è stato infatti compiutamente determinato quali siti archeologici siano oggetto di speciale protezione mediante il reato contravvenzionale in argomento. In particolare, la condotta prevista dalla suddetta disposizione sarà punita soltanto ove commessa nell'ambito di aree la cui rilevanza archeologica è riconoscibile per caratteristiche obiettive o per l'esistenza di atti di individuazione, e in particolare all'interno: di siti già oggetto di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero di aree di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo (cioè in cui siano in corso saggi archeologici pre-

ventivi alla realizzazione di lavori pubblici), ovvero di aree o parchi archeologici ai sensi dell'articolo 101 del medesimo decreto legislativo, o infine di zone di interesse archeologico soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni.

Per il nuovo reato contravvenzionale è prevista l'irrogazione della pena dell'arresto non superiore, nel massimo, a due anni.

La lettera i) interviene sulle disposizioni del vigente articolo 178 del codice, che punisce varie figure delittuose accomunate dall'aver ad oggetto tanto beni culturali propriamente detti quanto opere d'arte contemporanea falsificati.

E infatti esso richiede al legislatore delegato di differenziare le due categorie di beni protetti, che l'attuale disciplina tratta unitamente sotto la dizione di «opere di pittura, scultura e grafica, oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico», mutuata dalla normativa originaria (legge 20 novembre 1971, n. 1062) e diversa, dunque, dalla locuzione «beni culturali» ordinariamente utilizzata dalla parte seconda del codice.

La ragione di tale formula riposa nel fatto che la citata legge n. 1062 del 1971, recante «Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte», aveva un ambito applicativo più ampio rispetto a quello delle altre disposizioni di tutela confluite dapprima nel menzionato testo unico del 1999 e poi nel codice, estendendosi anche alle opere d'arte contemporanea; e tale maggiore estensione, confermata da questi ultimi due testi, è stata appunto evidenziata attraverso la differenza terminologica.

Le figure del falso d'arte considerate sono quelle tradizionali: contraffazione, alterazione e riproduzione. Contraffazione è la creazione di un'opera con l'intento di farla apparire, per qualità o provenienza, diversa da quella che in effetti è. Alterazione è la modifica di un'opera originale in modo da attribuirle caratteristiche che in precedenza

non aveva. Riproduzione è l'esecuzione non autorizzata di una copia dell'opera o dell'oggetto autentici. Il termine «riproduzione» è evidentemente riferito solo alle opere di grafica (disegni, incisioni, acqueforti, stampe, litografie eccetera), perché ogni copia di un'opera di pittura o scultura, quando non è dichiarata tale, costituisce una contraffazione; esso, pertanto, può riferirsi anche all'uso non autorizzato, o non dichiarato, di matrici, bozzetti eccetera.

Per la particolare valenza offensiva della condotta, ma anche ai fini dell'efficacia dell'attività investigativa, si è previsto un sensibile innalzamento dei massimi edittali della pena (detentiva e pecuniaria).

Si è stabilito altresì di introdurre la figura delittuosa della ricettazione dei falsi, da assoggettare alla medesima pena della falsificazione; e di prevedere, in caso di condanna, la confisca e la distruzione dei falsi. Si consente, tuttavia, alla competente autorità di valutare l'eventuale interesse culturale degli esemplari confiscati e, in caso positivo, di chiederne la custodia. Esiste, infatti, un «falso d'arte» al quale si può certamente riconoscere un interesse culturale e che merita, perciò, di essere conservato ed eventualmente esposto a scopo didattico. In quest'ultimo caso gli esemplari sono comunque sottratti alla circolazione.

La regolamentazione delle modalità di acquisizione e di custodia dei falsi da parte dell'amministrazione potrà trovare sede appropriata nelle disposizioni di un apposito decreto ministeriale di attuazione del codice.

Alla lettera *j*) è prevista l'introduzione di una figura speciale del delitto di riciclaggio, integrata dalle condotte tipiche della figura-base, delineata dall'articolo 648-bis del codice penale, quando abbiano ad oggetto operazioni compiute in relazione a:

1) beni culturali o cose indicate nell'articolo 10 del codice provenienti dalle diverse tipologie del «furto d'arte»;

2) cose false;

3) denaro, beni materiali e altre utilità provenienti dai delitti di ricettazione di beni culturali o di falsi.

Anche qui si è stabilito di prevedere l'applicabilità delle sanzioni comminate nel caso in cui l'autore del delitto dal quale il bene proviene non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto medesimo.

La lettera *k*) dispone affinché i reati considerati alle lettere precedenti, in sede di decreto delegato, siano accomunati dalla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla realizzazione dei fatti di cui all'articolo 165, primo comma, del codice penale (restituzioni, risarcimento del danno, eliminazione delle conseguenze dannose, prestazione di attività non retribuita a favore della collettività), «qualora ricorrano determinati presupposti, riferiti alla capacità economica, all'ufficio pubblico o all'attività professionale o imprenditoriale del reo, da individuare tassativamente, secondo le modalità e nei tempi indicati dal giudice nella sentenza di condanna».

Alla lettera *l*) si prevede che la disposizione premiale di cui all'articolo 177 del codice (riduzione della pena da uno a due terzi a fronte della collaborazione decisiva per il recupero del bene) sia estesa a tutte le fattispecie delittuose concernenti i beni culturali.

Alla lettera *m*) viene previsto, per i reati commessi sui beni di cui agli articoli 10 e 134 del codice, l'aumento della pena da un terzo alla metà se il fatto produca un danno di rilevante gravità al patrimonio culturale ovvero sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale; nel qual caso si prevede altresì l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 30 del codice penale;

La lettera *n*) prevede una misura di potenziamento delle dotazioni a disposizione degli organi di polizia per le attività di tutela dei beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004. In

particolare, i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni stessi.

Allo scopo di rendere più efficaci le attività di contrasto del delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, la lettera *o*) prevede che il suddetto reato, quando il fatto abbia per oggetto beni di rilevante valore culturale, sia annoverato tra i delitti per i quali è consentito lo svolgimento di operazioni sotto copertura, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

Per le stesse finalità di cui alla precedente lettera *o*), la previsione di cui alla lettera *p*) è diretta ad assicurare agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'apposita struttura dell'Arma dei Carabinieri specializzata nella tutela del patrimonio culturale, per il contrasto delle medesime condotte di cui alla lettera *o*), quando il fatto abbia per oggetto beni di rilevante valore culturale, ulteriori e specifici strumenti di indagine e, in particolare, la possibilità di utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse, nonché la possibilità di procedere anche per via telematica all'acquisto simulato di beni e alle relative attività di intermediazione, dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.

Allo scopo di rendere più efficaci le attività di contrasto del delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, la lettera *q*) prevede che il suddetto reato, quando il fatto abbia per oggetto beni di rilevante valore culturale, sia annoverato tra i delitti per i quali è consentito lo svolgimento di

operazioni sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

Lettera *r*) prevede, nella consapevolezza dell'attuale fenomenologia della criminalità ambientale, sempre più criminalità di impresa e di profitto, l'introduzione di una fattispecie di associazione a delinquere modulata sulla base di tale specifica finalità (articolo 452-*ter*), la quale si pone anche in raccordo con l'attuale disposizione di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La lettera *s*) prevede il riordino delle condotte lesive sul bene paesaggistico trasformando in delitto le fattispecie contravvenzionali di cui all'articolo 181 del codice. A questo proposito già in sede di predisposizione del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, venne in evidenza l'irrazionalità del sistema sanzionatorio relativo ai beni paesaggistici, soprattutto a causa del mancato coordinamento tra l'articolo 734 del codice penale e l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (il cui contenuto è stato ripreso dall'articolo 163 del citato testo unico e successivamente dall'articolo 181 del codice), e delle conseguenti difficoltà interpretative. Ma i limiti della relativa delega non consentirono ai compilatori del provvedimento di intervenire sulla normativa richiamata; così come, per gli stessi motivi, lo stesso intervento risultò precluso anche alla Commissione incaricata dell'elaborazione del codice dei beni culturali e del paesaggio. Va altresì osservato che, dopo l'entrata in vigore del codice, l'articolo 181 è stato oggetto di integrazione da parte dell'articolo 1, comma 36, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che ha introdotto i commi da 1-*bis* a 1-*quinq*ues. La delega di cui alla presente legge, richiede:

a) la riformulazione della contravvenzione di cui all'articolo 181, comma 1 del codice da trasformare in delitto prevedendo

sanzioni analoghe a quelle stabilite alla lettera *a*) della presente legge;

b) l'estensione dell'applicabilità ai casi di inosservanza del divieto di esecuzione o dell'ordine di sospensione dei lavori di cui all'articolo 150 del codice;

c) la revisione del sistema delle aggravanti previste al comma 1-*bis* dell'articolo 181 del codice.

La lettera *t*) richiede l'introduzione di disposizioni in materia di indagini, misure di prevenzione di carattere patrimoniale e divieti (concernenti il rilascio di licenze, concessioni, iscrizioni, autorizzazioni, abilitazioni, ecc) modellate su quelle di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 («Disposizioni contro la Mafia»), in relazione ai soggetti indicati dall'articolo 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 («Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità»), quando l'attualità delittuosa da cui si ritiene derivano i proventi realizzati dai medesimi abbia ad oggetto beni culturali.

La lettera *u*) richiede l'introduzione di norme specifiche relative alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i delitti ambientali integrando il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, inserendo la previsione di pene pecuniarie fino a cinquecento quote e riduzioni delle sanzioni in caso di pronta e leale collaborazione da parte dei trasgressori.

La lettera *v*) affida al legislatore delegato il delicato compito di assicurare il coordinamento e l'armonizzazione tra le disposizioni del codice penale e le disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004, mediante le specifiche norme modificative, integrative e abrogative. Tale attività si rende necessaria anche allo scopo di evitare che la modifica del sistema sanzionatorio attualmente vigente possa determinare discrasie o ipotesi di duplicazioni di fattispecie che facciano sorgere, nella prassi applicativa, dubbi

interpretativi in merito al ricorrere di ipotesi di concorso di norme (da risolvere secondo principi, allo scopo di evitare doppie incriminazioni) ovvero di concorso di reati.

La lettera *w*) risponde alla finalità, enunciata nella premessa, di assicurare l'omogeneità terminologica e, conseguentemente, la coerenza del trattamento sanzionatorio di tutti i reati contro il patrimonio culturale. A tal fine, è rimesso al Governo, in sede di adempimento della delega, il compito di garantirne l'uniforme utilizzo delle definizioni di beni culturali e paesaggistici contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004 ovunque rilevanti ai fini penali. La medesima lettera *w*) menziona espressamente la necessità di modificare l'articolo 44, comma 1, lettera *c*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. La disposizione da ultimo richiamata prevede un reato contravvenzionale deputato a colpire, tra l'altro, le condotte consistenti nella realizzazione di «interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso», ove il riferimento è al permesso di costruire disciplinato dal medesimo testo unico. Tale fatto può concorrere con gli eventuali ulteriori illeciti penali realizzati attraverso la medesima condotta e derivanti dalla violazione delle prescrizioni di tutela poste dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

Al riguardo, il legislatore delegato è chiamato a riformulare il richiamato secondo periodo della lettera *c*) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in modo che siano incluse in tale fattispecie, con certezza e proprietà terminologica, tutte le ipotesi di interventi aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici definiti come tali dal decreto legislativo n. 42 del 2004. È appena il

caso di rilevare, peraltro, che il medesimo legislatore delegato dovrà far salvi gli ulteriori vincoli cui fa riferimento la medesima disposizione e non riconducibili alle categorie del decreto legislativo n. 42 del 2004, quali, in particolare, i vincoli ambientali.

Con l'articolo 2 si introduce la fattispecie di «frode in materia ambientale» con la quale si prevede una disposizione con i caratteri propri della specialità fra fattispecie, rispetto ai reati di falso già previsti nel codice penale, punita più severamente per il caso in cui i documenti siano afferenti alla materia ambientale (ossia riguardino i regimi autorizzatori che hanno come obiettivo il controllo dei soggetti che svolgono attività di impresa o le altre prescrizioni ambientali). All'atto falso è equiparato il documento illecitamente ottenuto, ossia frutto di corruzione ovvero rilasciato a seguito di utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti dei soggetti pubblici demandati al suo rilascio. Una specifica clausola (terzo comma) equipara l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente, alla situazione di mancanza di autorizzazione.

Per bilanciare il rigore sanzionatorio di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche allo scopo di seguire linee di politica criminale volte all'incentivazione delle condotte di collaborazione e di ripristino dell'ambiente nello *status quo ante* la perpetrazione del crimine ambientale, viene introdotta, all'articolo 3, una specifica norma. Essa stabilisce alcuni effetti premiali per le condotte *post delictum* poste in essere dall'autore del reato: una consistente diminuzione di pena per chi si adopera per evitare che il delitto sia portato a conseguenze

ulteriori e collabora anche con l'autorità di polizia o giudiziaria ai fini di agevolare l'accertamento del reato e di individuare i responsabili dello stesso. Un'altra diminuzione di pena, di minore consistenza - sempre successiva rispetto alla realizzazione del fatto delittuoso - consiste nelle condotte volontarie di messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, ripristino dello stato dei luoghi, purché poste in essere prima dell'apertura del dibattimento.

Questa previsione di carattere premiale assume una consistente rilevanza atteso che la bonifica e il ripristino sono comunque obblighi aggiuntivi per l'autore del reato, ai quali dovrà essere data ottemperanza a seguito dell'ordine del giudice emesso con la sentenza di condanna o di patteggiamento. Del resto in materia ambientale l'effettività del sistema sanzionatorio è affidata anche a un corredo di pene accessorie, previste nella medesima disposizione all'articolo 4.

Dato che la criminalità ambientale è criminalità di profitto, sovente su base organizzata, diventano indispensabili misure sanzionatorie, introdotte con l'articolo 5, che colpiscano i patrimoni mediante la confisca dei profitti del reato, la quale deve essere prevista come obbligatoria anche nel caso in cui il procedimento penale si concluda con l'applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale oltre che per i delitti previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e dal presente disegno di legge. Inoltre, qualora sia impossibile confiscare i proventi di reati di tipo ambientale, è stabilita la confisca cosiddetta «per equivalente».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, attraverso modifiche e integrazioni del codice penale, dei capi I e II del titolo II della parte quarta del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato «decreto legislativo n. 42 del 2004», nonché, ai soli fini di cui al comma 2, lettera *s*), del presente articolo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre il delitto di distruzione, danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici di cui agli articoli 10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, consistente nel porre in essere le condotte previste dagli articoli 635, 639 e 734 del codice penale; prevedere, per tale delitto, la pena della reclusione non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni; prevedere per i delitti in materia paesaggistico-ambientale che la pena sia aumentata se

dal fatto deriva pericolo o danno per l'integrità delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell'aria e che sia aumentata fino alla metà se ne deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone; prevedere che se dal fatto deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni; inoltre, se dal fatto deriva una lesione personale, una lesione grave, una lesione gravissima o la morte, prevedere rispettivamente la pena della reclusione da tre a otto anni, da quattro a undici anni, da sei a dodici anni, da dodici a venti anni; inoltre, se dal fatto deriva un disastro ambientale prevedere la pena della reclusione da tre a dodici anni e della multa da euro 25.000 a euro 150.000; prevedere che la condotta sia punita anche a titolo di colpa stabilendo per tale ipotesi una riduzione della pena in misura non superiore alla metà; escludere la punibilità nei casi in cui per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze della condotta ovvero per la particolare tenuità del danno, il fatto risulti di lieve entità; prevedere la procedibilità d'ufficio e la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena soltanto nei termini di cui all'articolo 635, terzo comma, del codice penale; abrogare, per l'effetto, le disposizioni in materia di circostanze aggravanti di cui agli articoli 635, secondo comma, numero 3), e 639, secondo comma, del codice penale, nonché l'articolo 734 del codice penale, limitatamente alle parti in cui si riferiscono alle condotte aventi ad oggetto cose di interesse storico o artistico o paesaggistico;

b) prevedere che le condotte di cui all'articolo 733 del codice penale siano inserite nella fattispecie di opere illecite di cui all'articolo 169 del decreto legislativo n. 42 del 2004, con conseguente armonizzazione del trattamento sanzionatorio ed abrogazione dell'articolo 733 del codice penale;

c) prevedere tra le circostanze aggravanti ad efficacia comune del delitto di furto, di cui all'articolo 625 del codice pe-

nale, e del delitto di furto in abitazione, di cui all'articolo 624-*bis* del medesimo codice, il fatto che esso abbia ad oggetto beni culturali o cose ritrovate a seguito di ricerche archeologiche o dell'esecuzione di opere finalizzate al ritrovamento di beni culturali; prevedere altresì l'aumento di pena, in misura tale, comunque, che essa non risulti superiore, nel massimo, a sei anni, quanto alla pena detentiva, e a 30.000 euro, quanto alla pena pecuniaria, sia per l'ipotesi che il furto segua ai fatti puniti ai sensi dell'articolo 175, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 42 del 2004, sia per l'ipotesi che il furto avvenga nell'ambito di attività svolta in base a una concessione di ricerca rilasciata ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

d) prevedere una figura speciale del delitto di ricettazione, di cui all'articolo 648 del codice penale, avente ad oggetto beni culturali o cose indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, provenienti dai reati di cui alla lettera *a*), includendo tra le condotte punibili l'illecita detenzione, a qualunque titolo, dei beni culturali o delle cose medesimi, quando il detentore ne conosca la provenienza; stabilire le pene della reclusione, in misura non superiore, nel massimo, a otto anni, e della multa, in misura non superiore, nel massimo, a 20.000 euro;

e) prevedere, per il delitto di alienazione di beni culturali senza la prescritta autorizzazione, di cui all'articolo 173, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione fino a due anni e della multa da 1.549,50 a 77.469 euro;

f) prevedere, per il delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da 10.000 a 30.000 euro;

g) introdurre il reato di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rileva-

zione dei metalli, consistente nel fatto di essere colti in possesso di tali strumenti o apparecchiature all'interno di uno dei seguenti luoghi: siti che siano stati oggetto di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero aree di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, ovvero aree o parchi archeologici ai sensi dell'articolo 101 del medesimo decreto legislativo, ovvero zone di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera *m*), del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni; prevedere, per tale reato, la pena dell'arresto non superiore, nel massimo, a due anni;

h) prevedere, in relazione al reato di violazioni in materia di ricerche archeologiche, di cui all'articolo 175, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 42 del 2004, l'aumento delle pene in misura non superiore a un terzo quando il fatto è commesso con l'uso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, stabilendo altresì l'obbligatorietà della confisca dei medesimi strumenti o apparecchiature;

i) prevedere, per il delitto di contraffazione di opere d'arte, di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione da un anno a cinque anni e della multa fino a 10.000 euro; riformulare la predetta disposizione in modo da differenziare i fatti che hanno ad oggetto beni culturali da quelli riguardanti opere infracinquantennali o di autore vivente; punire allo stesso modo la ricettazione delle cose false; stabilire che, in caso di condanna, sono ordinate la confisca delle cose illecitamente detenute, se non siano nella proprietà di persona estranea al reato, e la loro distruzione, a meno che l'autorità competente non dichiarì di volerle prendere in custodia, o comunque la loro sottrazione alla circolazione; confermare la

disposizione di cui all'articolo 179 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che esclude la punibilità per i suddetti reati, qualora il bene culturale o l'opera contemporanea rechi annotazione di non autenticità ovvero, se ciò non è possibile per la natura o per le dimensioni della cosa, sia accompagnato da analoga dichiarazione, da parte del responsabile del fatto;

j) prevedere una figura speciale del delitto di riciclaggio, di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale, avente ad oggetto operazioni compiute in relazione a beni culturali o cose indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, provenienti dai reati di cui alla lettera *b)*, a cose false ovvero a denaro, beni materiali o altre utilità provenienti dai delitti di ricettazione e di falsificazione di cui alle lettere *d)* e *h)*, stabilendo le pene della reclusione, in misura non superiore, nel massimo, a dodici anni, e della multa, in misura non superiore, nel massimo, a 30.000 euro; prevedere l'applicabilità di dette sanzioni anche nel caso in cui l'autore del delitto dal quale il bene proviene non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto medesimo;

k) prevedere, salvo quanto già previsto per i delitti di cui alla lettera *a)*, in relazione ai reati di cui alle lettere da *b)* a *j)*, che la sospensione condizionale della pena sia subordinata all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 165, primo comma, del codice penale, qualora ricorrano determinati presupposti, riferiti alla capacità economica, all'ufficio pubblico o all'attività professionale o imprenditoriale del reo, da individuare tassativamente, secondo le modalità e nei tempi indicati dal giudice nella sentenza di condanna;

l) prevedere l'applicabilità dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di collaborazione per il recupero di beni culturali, a tutti i delitti aventi ad oggetto i beni di cui all'articolo 10 del mede-

simo decreto legislativo, quando questi sono stati sottratti o trasferiti all'estero;

m) prevedere, per i reati aventi ad oggetto i beni culturali o i beni paesaggistici di cui agli articoli 10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, l'aumento delle pene da un terzo alla metà quando il fatto cagiona un danno di rilevante gravità al patrimonio culturale ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale; prevedere che, in quest'ultimo caso, si applichi la pena accessoria di cui all'articolo 30 del codice penale;

n) prevedere che i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, siano affidati in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei medesimi beni;

o) escludere la punibilità degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria appartenenti a reparti specializzati, definiti sulla base delle direttive del Ministro dell'interno, nella repressione dei delitti aventi ad oggetto beni culturali o cose indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per le attività di indagine eseguite sotto copertura, con le modalità e gli effetti previsti dagli articoli 97 e 98 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

p) consentire agli ufficiali di polizia giudiziaria, appartenenti all'apposita struttura dell'Arma dei carabinieri specializzata nella tutela del patrimonio culturale, per il contrasto del delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, quando il fatto ha

ad oggetto beni di rilevante valore culturale, di utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse, nonché di procedere anche per via telematica all'acquisto simulato di beni e alle relative attività di intermediazione, dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini;

q) prevedere l'introduzione, tra i delitti per i quali trova applicazione l'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, in materia di operazioni sotto copertura, del delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, quando il fatto ha per oggetto beni di rilevante valore culturale;

r) prevedere il delitto di associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale con la pena della reclusione da quattro a nove anni per chi promuove, costituisce, dirige o finanzia l'associazione e la pena della reclusione da due a sei anni per chi partecipa;

s) riformulare, trasformandola in delitto, la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 181, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, concernente i lavori di qualsiasi genere eseguiti su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione dell'autorità competente o in difformità da essa, prevedendo sanzioni analoghe a quelle stabilite per il delitto di cui alla lettera a) ed estendendone l'applicabilità ai casi di inosservanza del divieto di esecuzione o dell'ordine di sospensione dei lavori, impartiti a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 42 del 2004; rivedere aggravandolo il sistema delle aggravanti previste al comma 1-bis del medesimo articolo 181, disciplinando i casi in cui i lavori illeciti ricadano in parchi archeologici o aree di interesse archeologico ovvero abbiano comportato la

realizzazione di nuove volumetrie o aumenti della volumetria originaria superiori a una misura da determinare specificamente; confermare l'esimente di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 181; confermare che con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato e prevedere la confisca di quanto sequestrato;

t) prevedere l'applicabilità delle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, in materia di indagini e misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, e successive modificazioni, ai soggetti indicati dall'articolo 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi abbia ad oggetto beni culturali o cose indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

u) prevedere una responsabilità delle persone giuridiche, integrando il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 anche con la previsione di una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; prevedere la riduzione della sanzione dalla metà a due terzi se l'ente, immediatamente dopo il fatto, porta a conoscenza della pubblica autorità l'avvenuta commissione del reato;

v) assicurare il coordinamento e l'armonizzazione tra le disposizioni del codice penale e le disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004, mediante le necessarie norme modificative, integrative e abrogative;

w) armonizzare i riferimenti normativi ai beni culturali o paesaggistici, ovunque rilevanti nella legislazione vigente ai fini penali, con le definizioni di cui agli articoli 10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni; per l'effetto, modificare, in particolare, l'articolo 44, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

3. Con il medesimo procedimento di cui al comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 2.

(Reato di frode in materia ambientale)

1. Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e dalla presente legge a tutela del paesaggio e dell'ambiente, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale vigente ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a otto anni.

2. Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

3. In riferimento ai reati di cui al comma 1, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

Art. 3.

(Ravvedimento operoso)

1. Le pene previste per i delitti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di cui alla presente legge sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera

per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

2. Le pene previste per i delitti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di cui alla presente legge sono diminuite della metà se l'autore, prima dell'apertura del dibattimento, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Il giudice dispone la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire all'imputato di eseguire la bonifica.

Art. 4.

(Pene accessorie)

1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e dalla presente legge comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;

b) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;

c) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

d) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

2. Per i delitti previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e dalla presente legge il giudice con la sentenza di condanna e con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all'adempimento di tali obblighi l'e-

ventuale concessione della sospensione condizionale della pena.

Art. 5.

(Confisca)

1. Per i delitti previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e dalla presente legge, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale ordina sempre la confisca, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti il giudice, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, ordina sempre la confisca del prezzo e del profitto del reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.